



COMUNITÀ
MONTANA
VALCUVIA

P.zza Marconi n.1 – 21030 Cuveglio (VA)

p.iva 02095350126 cf 83005150129

www.cmvalcuvia.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

*Ex articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
e successive modifiche ed integrazioni.*

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio della Comunità Montana della Valcuvia ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni ed in ottemperanza ai "criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art.146, comma 6 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni", approvati con delibera della Giunta Regionale n.7977 del 06.08.2008.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio della Comunità Montana della Valcuvia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti in materia paesistico/ambientale e valuta il corretto inserimento nel territorio dell'Ente, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Comunità Montana della Valcuvia e dei Comuni che, così come previsto dai "criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art.146, comma 6 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni", approvati con delibera della Giunta Regionale n.7977 del 06.08.2008, stipuleranno apposita convenzione con questa Comunità Montana ove verranno indicati i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione.

ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche assegnate alla Comunità Montana della Valcuvia, ai sensi del comma 3 bis dell'art.80 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per qualsiasi intervento di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). La Commissione è altresì competente ad esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche assegnate ai Comuni convenzionati ai sensi del primo comma dell'art.80 della L.R. 12/2005 che recita testualmente: "Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del

parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)“.

Alla Commissione è anche assegnato, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, il compito di esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative e degli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 20 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art.30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n.VII/11045 dell'8 novembre 2002.

ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da n.5 soggetti:
 - a. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
 - b. I quattro componenti dovranno essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. I componenti dovranno altresì avere maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite alle Comunità Montane ed ai Comuni.
2. Non possono far parte della Commissione per il Paesaggio i rappresentanti di organi o istituzioni statali, regionali o provinciali ai quali per legge competono pareri specifici e funzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività dell'Ente.
3. I componenti della Commissione per il Paesaggio devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità.
4. Ai lavori della Commissione è consentita la partecipazione, in qualità di auditore, dell'Assessore

ARTICOLO 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, di cui all'articolo 2, è nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo della Comunità Montana. Fra i membri verrà designato anche il Presidente ed il Vicepresidente vicario.

ARTICOLO 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
5. La Commissione per il Paesaggio si riunisce ordinariamente presso la sede della Comunità Montana della Valcuvia.

ARTICOLO 7 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno della riunione, contiene l'elenco dei progetti da sottoporre alla Commissione per il Paesaggio.
2. I progetti sono esaminati secondo l'ordine di presentazione al protocollo dell'Ente.

ARTICOLO 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Responsabile del Procedimento.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ARTICOLO 9

ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. La Comunità Montana della valcuvia, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, individua la struttura del Settore Gestione Territorio, con l'eventuale ausilio di collaboratori esterni con specifiche competenze in materia, quale struttura tecnica cui attribuire le seguenti responsabilità:
 - verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica;
 - acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art.146, comma 7 del D.Lgs. 63/2008;
 - predispone i provvedimenti autorizzativi o di diniego e la relativa procedura tecnico-amministrativa;
2. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal Settore Gestione Territorio.
3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
5. Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione e dai membri.
6. Le funzioni di segretario sono svolte dal personale del Settore Gestione Territorio.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 10

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno devono essere espressi entro il termine di legge in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.
2. Decorso tale termine, senza la formulazione del parere da parte della Commissione per il Paesaggio, il Responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento, precisando le ragioni del mancato parere.
3. I progetti vengono esaminati dalla Commissione solo se istruiti dalla Struttura Tecnica di cui all'art.9 del presente regolamento che dovrà predisporre apposita relazione tecnica sottoscritta dal Responsabile del

procedimento, conformemente alla l.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, circa la loro conformità alle norme degli strumenti di pianificazione e gestione della Comunità Montana della Valcuvia e dei Comuni convenzionati, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

ARTICOLO 11 MODALITÀ PER L'ESAME PROGETTI

1. Il Responsabile del procedimento illustra la pratica prima della deliberazione della Commissione ed espone la valutazione della Struttura Tecnica sulla base del preliminare parere a firma dello stesso Responsabile del procedimento, circa la congruità formale, alle norme degli strumenti di pianificazione e gestione della Comunità Montana della Valcuvia e dei Comuni convenzionati, su ogni progetto all'esame della Commissione per il Paesaggio.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione tecnica nonché una specifica relazione paesaggistico-ambientale che consenta la valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento.
3. E' fatta salva la possibilità che normative regionali o statali sopravvenute richiedano la presentazione di ulteriore documentazione.
4. La Commissione per il Paesaggio, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento d'istruttoria per i seguenti motivi:
 - a. convocazione del progettista nel corso della riunione della Commissione stessa, per chiarimenti sugli elaborati presentati;
 - b. necessità di effettuare un sopralluogo;
 - c. necessità di acquisire ulteriori chiarimenti ed elementi che dimostrino la compatibilità dell'intervento soprattutto nel rispetto del contesto ambientale.
5. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere presenti durante l'esame e la valutazione su argomenti o progetti ai quali siano comunque interessati.
6. L'allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere riportato a verbale.
7. La partecipazione al voto su un'opera edilizia, costituisce per i membri della Commissione per il Paesaggio motivo d'incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera stessa.
8. La trasgressione comporta la revoca da membro della Commissione ad opera del Consiglio Direttivo e la segnalazione per iscritto all'Ordine o al collegio di appartenenza dell'iscritto.

ARTICOLO 12 PARERI

1. La Commissione del Paesaggio esprime i seguenti pareri:
 - a. PARERE FAVOREVOLE (motivato)
 - b. PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
 - c. PARERE CONTRARIO (motivato)
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
3. La Commissione, anche in riferimento agli artt. 146, 147 e 159 del Dlvo 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, valuta gli interventi proposti in relazione a :
 - a. la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
 - b. le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico-ambientale di riferimento;
 - c. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica ;
 - d. il corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale valutato nelle sue componenti compositive-estetico-percettive e in riferimento ai cono paesaggistici di visuale.
4. I pareri della Commissione del Paesaggio sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, e consultabili liberamente da chiunque attraverso la visura dell'apposita raccolta.
5. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente atto normativo sono così determinati:
 - a. Pareri per autorizzazioni paesaggistiche e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. n. 12/2005 e D.Lgs. n. 157/2006 e s.m. i;
 - b. Pareri ex art. 32 Legge n .47/1985, come modificato dall'art. 32, comma 3, della Legge n. 326/2003 (sanatorie-condoni).
6. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere il parere della Commissione del Paesaggio su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio di competenza.

ARTICOLO 13 DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI

1. La Commissione per il Paesaggio nella propria attività, fa riferimento ed applica criteri e le disposizioni contenute:
 - a. nella delibera della Giunta Regionale 15.3.2006 n 8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. n. 12/2005"; pubblicati sul BURL n. 21 Edizione Speciale del 24 maggio 2006;
 - b. nei "criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza

tecnico-scientifica stabiliti dall'art.146, comma 6 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni", approvati con delibera della Giunta Regionale n.7977 del 06.08.2008.

- c. alle motivazioni degli specifici vincoli esistenti nel territorio della Comunità Montana della Valcuvia e dei Comuni convenzionati in base agli strumenti di pianificazione vigenti;
- d. al Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con delibera del Consiglio Regionale 6.3.2001 n. VII/197;
- e. al Piano Territoriale Regionale approvato con d.g.r. del 16 gennaio 2008, n.6447;
- f. al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale;
- g. ai Piani di Settore.

ARTICOLO 14 RAPPORTO CON LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE

1. Nel caso in cui fosse necessario acquisire pareri di altri uffici dell'Amministrazione o dei Comuni convenzionati, questi dovranno essere messi agli atti prima dell'esame della pratica in sede di seduta della Commissione ed allegati al referto del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 15 CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia necessario ed opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni di distinte unità organizzative interne, o pareri di Enti deputati esterni all'Ente, il Responsabile del Procedimento può indire Conferenza dei Servizi tra le strutture e gli uffici interessati, secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 16 INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2005, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

ARTICOLO 17 DURATA DECADENZA

1. La Commissione per il Paesaggio resta in carica per il periodo del mandato del Presidente della Comunità Montana della Valcuvia e comunque sino alla nomina della nuova Commissione
2. I membri nominati che non partecipano a quattro sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica, e si provvederà alla loro sostituzione.
3. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un membro della Commissione, il Presidente dichiara la decadenza e provvede alla relativa

sostituzione, con le modalità sopra descritte, per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

4. Alla scadenza del termine di durata in carica della Commissione si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legge 16.5.1994 n. 293 convertito in Legge 15.7.1994 n. 444 recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to DEL GRANDE VALENTINO

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to NICOLAI DOTT.SSA SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni esecutivi.

Li, _____
27 OTT. 2008

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to NICOLAI DOTT.SSA SANDRA

Per copia conforme all'originale.

Li, _____
23 OTT. 2008



IL SEGRETARIO DIRETTORE
NICOLAI DOTT.SSA SANDRA